



Percezione degli assegni al nucleo familiare

La legge n. 153/1988, prevede che per ottenere il pagamento degli assegni al nucleo familiare (Anf), il lavoratore, in alcuni casi, debba richiedere un'autorizzazione da consegnare al datore di lavoro.

L'autorizzazione va richiesta quando si verificano particolari condizioni familiari che possano influire sull'insorgenza del diritto all'Anf, la variazione della tipologia del nucleo e la possibile duplicazione del pagamento.

La domanda va presentata telematicamente alla sede Inps competente in base alla residenza e va compilata anche nel caso in cui il coniuge del richiedente, che non sia separato legalmente o divorziato, non abbia firmato la dichiarazione di responsabilità prevista nel modello di richiesta degli assegni familiari da parte dei lavoratori dipendenti.

L'autorizzazione richiesta viene rilasciata dall'Inps con il modello Anf 43, che dovrà essere consegnato al datore

di lavoro, assieme alla domanda di assegno al nucleo familiare.

La corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere richiesta all'Inps in presenza dei seguenti casi:

- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati;
- figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, in affidamento congiunto;
- figli naturali (propri o del coniuge) riconosciuti anche dall'altro genitore;
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
- familiari minorenni incapaci di compiere gli atti e le funzioni proprie della loro età per i quali non risulti già documentata tale incapacità (ad esempio indennità di accompagnamento);
- familiari maggiorenni inabili per i quali non risulti già documentato lo stato di invalidità al 100%;

• minori affidati in accasamento eterofamiliare da strutture pubbliche;

• familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di stato convenzionato;

• mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda (ad esempio in caso di abbandono della famiglia);

• familiari di lavoratori turnisti e giornalieri del commercio;

• figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

La documentazione da allegare alla domanda telematica è diversa in base ai diversi casi per i quali viene richiesta l'autorizzazione.

**Il direttore
Santo Eugenio Delfino**